



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

Regolamento Reg. CE n. 37/2005

Controllo delle temperature sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti surgelati.

Riferimento	Nota
Reg. CE n. 37/2005	L'Unione Europea ha armonizzato la materia del controllo delle temperature sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti surgelati, abrogando la precedente direttiva 92/1/CEE.
Oggetto	Termoregistratori per il controllo delle temperature su automezzi e locali adibiti alla conservazione dei cibi surgelati.
Fino al 31/12/2005	I termoregistratori installati e rispondenti alle norme della precedente legislazione potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009.
Dal 1° gennaio 2006	tutti i termoregistratori dovranno essere conformi alle norme EN 12830, 13485 e 13486.
Cosa prevedono:	1) la temperatura deve essere registrata ad intervalli regolari di 5 minuti per i viaggi entro le 24 ore e di 20 minuti per i percorsi più; 2) le sonde del termoregistratore sui veicoli italiani devono essere riposizionate in maniera tale da misurare correttamente la temperatura dell'aria e non quella del prodotto.
Conservazione delle	Gli operatori del settore devono conservare per almeno un anno le



registrazioni	registrazioni delle temperature.
Deroga per la distribuzione locale	La temperatura viene misurata unicamente da un termometro facilmente visibile .
Trasporto ferroviario	Dal 1° gennaio prossimo dovrà adeguarsi alle nuove norme.

I.D.E.E. S.p.A.